



COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI - AA.PP.
SERVIZIO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA

numero	data
91	04-11-2015

OGGETTO:

DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE - INDIVIDUAZIONE "LUOGHI SENSIBILI".

IL SINDACO

Premesso che:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come

definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

- che per quanto attiene la Regione Veneto, dal 2004 è attivo il Gruppo di Ricerca Veneto sul Gioco d'Azzardo Patologico costituito da operatori pubblici e privati dei dipartimenti per le dipendenze del Veneto per lo studio e lo sviluppo di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tale gruppo ha prodotto il Progetto Jackpot, primo atto concreto della Regione Veneto in tema di gioco compulsivo, cui sono seguiti nel tempo i progetti GAP NET e GAP NET2, che tutt'ora è in corso, finalizzati a creare nel territorio della regione una rete di ambulatori per la cura dei giocatori problematici e patologici;

TUTTO CIO' PREMESSO

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

DATO ATTO che si rinviene la necessità di disciplinare sia gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento (giochi leciti, ivi incluse le c.d. "macchinette"), che l'insediamento di nuove attività in "luoghi sensibili", con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali, nonché di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica;

CONSIDERATO l'art 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000, una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante **anche** il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco.

Più specificatamente, riguardo alla problematica della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (Gap), è necessario armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia;

ACCERTATO che, come descritto nei capoversi di cui sopra, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTE:

- la circolare n. 557/PAS.7801.12001(1) del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- a. Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- b. Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c. Sale Bingo

autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco, sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

- le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la

possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

- la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
- il decreto legge 13 Settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT);
- il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l'art. 54 nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

VISTI ALTRESI':

- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;
- la nota orientativa dell'ANCI, riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011;
- lo Statuto Comunale, ed in particolare gl'art. 6;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO l'art. 20 "*Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)*" della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, dedicato al rischio dalla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e alle problematiche correlate, ed in particolare il comma 3, lettere a) e b), che prevedono rispettivamente la possibilità per i Comuni di individuare – la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili, entro la quale è vietato autorizzare nuove sale da gioco o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa, e gli orari di apertura delle sale da gioco e le relative sanzioni amministrative in caso di violazione, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi

alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

CONSIDERATO che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute e delle politiche sociali, in linea con gli indirizzi della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, e che le predette normative rientrano pienamente nell'ambito delle competenze regionali e degli enti locali;

DISPONE

Di stabilire la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS :

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. n. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

a) Autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);

b) Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.).

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

VIETA

Fatte salve le attività già autorizzate alla data del presente provvedimento, l'attività delle agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o comunque esercizi commerciali dove vengono erogate vincite in denaro, **se a distanza inferiore a 500 metri** da Istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi e centri socio-ricreativi giovanili e oratori, biblioteche, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, giardini pubblici, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati. Inoltre per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca un incentivo al gioco, non devono risultare presenti nel raggio di 100 metri, sportelli bancari, postali o bancomat e agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento e oggetti preziosi.

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Per quanto non stabilito nella presente ordinanza, vale quanto stabilito dalle leggi in materia.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 - 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.